



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA

### LA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE E COORDINATRICE DEI GIUDICI DI PACE

Visto il DL 8 marzo 2020 n. 11;

Visti i DPCM 9 e 11 marzo 2020;

Viste le linee guida emanate dal CSM;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 2020 con il quale è stato disposto per l'attuazione della sospensione generalizzata dell'attività giudiziaria (art. 1 DL n. 11/2020) con le eccezioni indicate all'art. 2, co 2 lett g), da concretizzarsi nel rinvio d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;

Visto il DL 17 marzo 2020 n. 18 il quale, all'articolo 83, 1° co, ha introdotto modifiche al DL n. 11/2020, prevedendo il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali con le eccezioni di cui all'art. 2, 2° co lett g) a data successiva al 15 aprile 2020 nonché la possibilità per i capi degli uffici di adottare le misure di cui al comma 7 lett. Da a) a f) e h) per la trattazione dei processi non sospesi;

Vista la relazione introduttiva al DL n. 18/2020 la quale chiarisce che la nozione di "obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità" è derivata dal Regolamento europeo in materia di obbligazioni alimentari;

Ritenuto di dover pertanto estendere la validità delle disposizioni di cui al proprio decreto 9 marzo 2020 (in allegato) fino al 15 aprile 2020;

Rilevato:

- che l'estensione del periodo di sospensione delle udienze dalle originarie due settimane a un totale di cinque settimane pone un problema di tutela dei diritti fondamentali degli imputati e delle vittime nei processi penali e delle parti nei processi civili;
- che devono realizzarsi modalità di lavoro che, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, consenta di offrire adeguata tutela quanto meno alle situazioni urgenti e sensibili;
- che devono formularsi pertanto le seguenti **raccomandazioni e integrazioni alle disposizioni già fornite:**
  1. per favorire la trattazione di **processi penali** o attività processuali (ad es. incidenti di esecuzione), che presentino caratteri di urgenza, sentite le parti, i giudici potranno fare ricorso allo strumento della video-conferenza utilizzando gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia Skype for Business e Microsoft Teams, anche al di fuori dei casi di cui all'art. 2, 2° co lett. g)

2. per consentire la trattazione dei **procedimenti civili** non sospesi e di quelli ritenuti, d'ufficio o su istanza di parte, urgenti – anche alla luce dei criteri di priorità fissati nelle tabelle e nel progetto organizzativo -, il giudice può disporre la trattazione scritta in sostituzione delle udienze che prevedono la partecipazione dei soli difensori e la trattazione in videoconferenza per le udienze che prevedono la partecipazione dei difensori e delle parti personalmente;
3. i **rinvii delle udienze** devono essere disposti in tempi il più ristretti possibili, tenendo conto dei criteri di priorità sostanziale e dell'anno di iscrizione a ruolo dei processi da rinviare per evitare, nei limiti del possibile, la formazione di nuovo arretrato;
4. l'attività che non richiede la tenuta di udienza deve essere incrementata; si auspica la definizione delle istanze pendenti di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato e delle decisioni già incamerate oltre alla fissazione di precisazione delle conclusioni in cause che possono essere a tal fine anticipate.

Ritenuto:

- che un'attenta valutazione delle ragioni d'urgenza deve essere operata in particolare con riferimento ai giudizi in materia di famiglia, minori e soggetti vulnerabili;
- che nella pratica stanno venendo in evidenza situazioni, collegate all'emergenza sanitaria, di opposizione all'esercizio del diritto di visita da parte del genitore con cui il minore non vive, che possono portare a gravi violazioni del diritto fondamentale alla vita familiare;
- che appare opportuno che tali situazioni siano prontamente portate all'attenzione del giudice affinché, in contraddittorio tra le parti (con trattazione scritta o in videoconferenza a seconda dei casi), individuino soluzioni atte a salvaguardare la salute e i diritti dei genitori evitando l'innescarsi di conflittualità e disagio per i minori;
- che debba operarsi un invito all'Avvocatura, per il tramite del Consiglio dell'Ordine, affinché, qualora una soluzione non sia trovata in via collaborativa, solleciti l'intervento giudiziario anche in questa fase di sospensione delle udienze;

Ritenuto che, al fine di consentire il monitoraggio dell'impatto delle misure di cui al DL n. 11/2020 e successive modificazioni sulla gestione dell'ufficio, sui tempi dei processi e sul raggiungimento degli obiettivi, è necessario che i giudici, col supporto della cancelleria, tengano nota dei rinvii effettuati (numero dei processi e tempi dei rinvii) e ne relazionino unitamente ai rapporti previsti dai programmi di gestione e alle medesime scadenze.

## **PQM**

Ordina il rinvio d'ufficio di tutte le udienze penali e civili del tribunale e del giudice di pace fissate da oggi al 15 aprile 2020 con le eccezioni di cui all'art. 2, 2° co DL n. 11/2020 e secondo le raccomandazioni di cui al proprio decreto 9 marzo 2020 e indicate in motivazione;

Richiede ai giudici, col supporto della cancelleria, di tenere nota dei rinvii effettuati e ne relazionino unitamente ai rapporti previsti dai programmi di gestione e alle medesime scadenze.

Richiede la collaborazione del Consiglio dell'Ordine affinché inviti i propri iscritti a rappresentare all'ufficio le situazioni d'urgenza con particolare riguardo alla materia di famiglia, minori e soggetti vulnerabili.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito del tribunale, affisso all'ingresso del tribunale e degli uffici del giudice di pace, comunicato alla Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini del distretto, ai giudici professionali e onorari e alle cancellerie.

Pisa, 18 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Maria Giuliana Civinini